



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione per i problemi economici e monetari*

---

**2010/0051(COD)**

18.5.2010

## **PROGETTO DI PARERE**

della commissione per i problemi economici e monetari

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione  
(COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

Relatore per parere: Antolín Sánchez Presedo

## EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(1 bis) Le competenze di esecuzione possono adeguare o aggiornare determinati elementi non essenziali di un atto di base, ma non possono essere ampliate in modo da integrare o modificare detti elementi, poiché in tali casi si applica l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.***

Or. en

### Emendamento 2

#### Proposta di regolamento Considerando 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(2) Nel quadro del trattato che istituisce la Comunità europea, l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione era disciplinato dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.

(2) Nel quadro del trattato che istituisce la Comunità europea, l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione era disciplinato dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999. ***Tale soluzione dovrebbe essere abbandonata al fine di soddisfare i requisiti stabiliti a seguito dell'ultima riforma dei trattati.***

Or. en

### Emendamento 3

#### Proposta di regolamento Considerando 3

##### *Testo della Commissione*

(3) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che adesso il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscano le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

##### *Emendamento*

(3) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che adesso il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscano le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. ***Tale controllo non preclude né limita il controllo democratico derivante dalle disposizioni concernenti i principi democratici, le condizioni che disciplinano il funzionamento delle istituzioni e l'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui, inter alia, agli articoli 5, 10, 11 e 13 del trattato sull'Unione europea e al protocollo n. 2 allegato ai trattati.***

Or. en

### Emendamento 4

#### Proposta di regolamento Considerando 4

##### *Testo della Commissione*

(4) Occorre assicurare che le procedure relative a tale controllo siano chiare, efficaci e proporzionate alla natura degli atti di esecuzione e che riflettano sia le disposizioni istituzionali del trattato, sia l'esperienza acquisita e la prassi in uso per l'attuazione della decisione 1999/468/CE.

##### *Emendamento*

(4) Occorre assicurare che le procedure di controllo siano chiare, efficaci e proporzionate alla natura degli atti di esecuzione e che riflettano sia le disposizioni istituzionali del trattato, sia ***il piano di parità su cui si trovano il Parlamento europeo e il Consiglio per quanto riguarda tutti gli atti adottati conformemente alla procedura legislativa ordinaria, nonché*** l'esperienza acquisita e la prassi in uso per l'attuazione della decisione 1999/468/CE.

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento Considerando 5

#### *Testo della Commissione*

(5) Per quegli atti di base che richiedono il controllo degli Stati membri per l'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione è opportuno, ai fini di un tale controllo, istituire comitati composti da rappresentanti degli Stati membri e presieduti dalla Commissione.

#### *Emendamento*

(5) Per quegli atti di base che richiedono il controllo degli Stati membri per l'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione è opportuno, ai fini di un tale controllo, istituire comitati composti da rappresentanti degli Stati membri e presieduti dalla Commissione ***nonché da osservatori del Consiglio e del Parlamento europeo.***

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 12

#### *Testo della Commissione*

(12) Il Parlamento europeo e il Consiglio devono essere ***periodicamente*** informati dei lavori dei comitati.

#### *Emendamento*

(12) ***Al fine di garantire il pieno adempimento delle competenze conferite al Parlamento europeo e al Consiglio dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, essi*** devono essere ***tempestivamente ed esaustivamente*** informati dei lavori dei comitati ***con un anticipo sufficiente rispetto all'adozione di ciascuna misura.***

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Considerando 14

*Testo della Commissione*

*(14) La decisione 1999/468/CE deve essere abrogata. Per assicurare la transizione tra il regime previsto dalla decisione 1999/468/CE e il presente regolamento, tutti i riferimenti nella legislazione esistente alle procedure previste dalla richiamata decisione, esclusa la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5bis, devono essere considerati come facenti riferimento alle corrispondenti procedure del presente regolamento. Gli effetti dell'articolo 5bis della decisione 1999/468/CE sono mantenuti ai fini degli atti di base esistenti che fanno riferimento a detto articolo.*

*Emendamento*

*soppresso*

Or. en

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Articolo 1

*Testo della Commissione*

Il presente regolamento stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità da applicare nei casi in cui un atto giuridicamente vincolante dell'Unione (in appresso "atto di base") sottopone al controllo degli Stati membri l'adozione di atti di esecuzione **vincolanti** da parte della Commissione.

*Emendamento*

Il presente regolamento stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità da applicare nei casi in cui un atto giuridicamente vincolante dell'Unione (in appresso "atto di base") **richiede condizioni di applicazione uniformi e** sottopone al controllo degli Stati membri l'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione.

Or. en

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Nei casi in cui sono necessari atti non legislativi di portata generale al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali dell'atto di base, si applica l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*

Or. en

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – alinea

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. La procedura d'esame *può applicarsi solo* per l'adozione di:

2. La procedura d'esame *si applica* per l'adozione di:

Or. en

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. La procedura consultiva *si applica* a tutte le altre misure di esecuzione e, laddove ritenuta appropriata, alle misure di esecuzione di cui al paragrafo 2.

3. La procedura consultiva *può applicarsi* a tutte le altre misure di esecuzione e, laddove ritenuta appropriata, alle misure di esecuzione di cui al paragrafo 2.

Or. en

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

#### *Emendamento*

2. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione ***nonché da osservatori del Consiglio e del Parlamento europeo.***

Or. en

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

5. Il presidente può ottenere l'opinione del comitato con procedura scritta. Il presidente comunica ai membri il progetto delle misure sulle quali è richiesto il parere del comitato e fissa un termine in funzione dell'urgenza della questione in esame. Si presuppone che qualsiasi membro del comitato che non si sia esplicitamente opposto o astenuto entro il termine fissato abbia espresso il proprio tacito accordo sul progetto di misure.

#### *Emendamento*

5. Il presidente può ottenere l'opinione del comitato con procedura scritta. Il presidente comunica ai membri ***e agli osservatori*** il progetto delle misure sulle quali è richiesto il parere del comitato e fissa un termine in funzione dell'urgenza della questione in esame. Si presuppone che qualsiasi membro del comitato che non si sia esplicitamente opposto o astenuto entro il termine fissato abbia espresso il proprio tacito accordo sul progetto di misure.

Or. en

## **Emendamento 14**

### **Proposta di regolamento Articolo 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 6 bis*

#### *Obiezione a progetti di misure di esecuzione*

*1. Qualora il Parlamento europeo o il Consiglio sollevino un'obiezione a progetti di misure di esecuzione di cui è prevista l'adozione e che sono state sottoposte a un comitato in virtù di un atto di base adottato conformemente all'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e tale obiezione sia motivata dal fatto che dette misure esulerebbero dalle competenze di esecuzione conferite nell'atto di base, la Commissione riesamina i progetti di misure.*

*2. La Commissione, tenendo presenti i motivi dell'obiezione e nel rispetto dei termini della procedura in corso, sottopone all'esame del comitato nuovi progetti di misure ovvero presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta sulla base del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*

*3. La Commissione comunica al Parlamento europeo, al Consiglio e al comitato il seguito che intende dare all'obiezione e le proprie motivazioni.*

Or. en

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento

#### Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e bis) le posizioni dei membri dei comitati e le relative motivazioni dichiarate,*

Or. en

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento

#### Articolo 8 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno *pari* accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1. *A tal fine, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutte le informazioni di cui al paragrafo 1 contemporaneamente ai membri dei comitati e secondo le stesse modalità.*

Or. en

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento

#### Articolo 8 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 8 bis*

*Relazione annuale sull'esercizio delle competenze di esecuzione*

*La Commissione trasmette ogni anno agli Stati membri una relazione sull'esercizio delle competenze di esecuzione ad essa conferite in conformità dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento*

*dell'Unione europea. Gli Stati membri possono altresì formulare le loro osservazioni, da allegare a detta relazione.*

*La relazione annuale, unitamente all'allegato, viene trasmessa al Parlamento europeo, ai parlamenti nazionali, al Consiglio europeo e al Consiglio, nonché al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.*

Or. en

## **Emendamento 18**

### **Proposta di regolamento Articolo 8 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 8 ter*

*Allineamento dell'acquis*

*Entro e non oltre il [data], la Commissione riesamina gli atti di base adottati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di adeguare tali atti alle nuove norme sugli atti delegati e le competenze di esecuzione di cui agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi di tale riesame. Se del caso, tali relazioni sono accompagnate da proposte legislative.*

Or. en

## **Emendamento 19**

### **Proposta di regolamento Articolo 9**

*Testo della Commissione*

#### *Articolo 9*

*Abrogazione della decisione 1999/468/CE*

*La decisione 1999/468/CE è abrogata.*

*Gli effetti dell'articolo 5bis della decisione abrogata sono mantenuti ai fini degli atti di base esistenti che vi fanno riferimento.*

*Emendamento*

*soppresso*

Or. en

## **Emendamento 20**

### **Proposta di regolamento Articolo 10**

*Testo della Commissione*

#### *Articolo 10*

*Adattamento degli atti di base esistenti*

*1. Laddove atti di base adottati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento prevedano l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione conformemente alla decisione 1999/468/CE, si applicano le seguenti disposizioni:*

*(a) i riferimenti all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE si intendono come riferimenti all'articolo 4 del presente regolamento;*

*(b) i riferimenti agli articoli 4 e 5 della decisione 1999/468/CE si intendono come riferimenti all'articolo 5 del presente regolamento;*

*(c) i riferimenti all'articolo 6 della decisione 1999/468/CE si intendono come riferimenti all'articolo 6 del presente*

*Emendamento*

*soppresso*

*regolamento;*

*(d) i riferimenti agli articoli 7 e 8 della decisione 1999/468/CE si intendono come riferimenti all'articolo 8 del presente regolamento.*

*2. Gli articoli 3 e 7 del presente regolamento si applicano a tutti i comitati esistenti.*

Or. en

## **Emendamento 21**

### **Proposta di regolamento Articolo 12 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 12 bis*

*Riesame*

*La Commissione, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e tenendo presente il contributo fornito dagli Stati membri, elabora una relazione generale sulle procedure istituite dal presente regolamento e, se del caso, presenta una nuova proposta legislativa.*

Or. en

## **Emendamento 22**

### **Proposta di regolamento Articolo 12 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*L'articolo 10 del presente regolamento si applica a decorrere dal 1° dicembre 2010.*

*soppresso*

Or. en